

DUAL D&O Corporate Protection

Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile del
management di società con garanzie opzionali a favore della società medesima

POLIZZA n° DO-9115772440

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. del 25/03/2019, Codice Ivass Impresa D965R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00164) ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland (CBI).

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance (EU) DAC si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance (EU) DAC.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto, il tutto per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



Il presente documento è aggiornato al mese di Giugno 2023 ed è redatto secondo l'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e le Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018

DUAL D&O Corporate Protection

SCHEDA DI POLIZZA n°: DO-9115772440
(che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA)

Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile del
management di società con garanzie opzionali a favore della società medesima

(Testo di POLIZZA allegato : DUAL Corporate Protection_STD 06.2023)

Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nel presente documento hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO delle condizioni di POLIZZA.

Si prega di leggere attentamente

La presente è una POLIZZA "Claims made": essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a FATTI COLPOSI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ e avanzate per la prima volta nei confronti degli ASSICURATI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso), nei limiti ed alle condizioni tutte previste nelle condizioni generali allegate.

Le condizioni normative riepilogate nella presente SCHEDA DI POLIZZA costituiscono parte integrante del contratto ed in caso di contrasto, le informazioni qui contenute prevalgono su quelle riportate nelle condizioni di assicurazione.

CONTRAENTE:	Kinetika srl		
Indirizzo:	Via Cialdini 49		
Cap:	10138	Città:	Torino
P.IVA	05305460965		
Codice Fiscale:	05305460965		
ASSICURATO:	Kinetika srl		
Settore attività esercitata:	SANITARIO		
Descrizione specifica di attività:	servi servizi case di cura, case di riposo, RSA		
Fascia di TOTALE ATTIVO di riferimento:	Da € 5.000.000 a € 10.000.000		
TOTALE ATTIVO:	5.826.483,00		
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Dalle ore 24.00 del:	15/07/2024	Alle ore 24.00 del: 15/07/2025
Tacito rinnovo:	No, come stabilito all'Art. 6.5 - PROCEDURE DI RINNOVO		

LIMITE DI INDENNIZZO: € 3.500.000,00
Per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO

LIMITE DI INDENNIZZO: € 3.500.000,00
In aggregato annuo

PREMIO:

Premio netto per il periodo:	€3.449,81
Accessori:	€517,47
Imposte:	€882,72
Premio Lordo:	€4.850,00

FRANCHIGIA a carico dei SOGGETTI ASSICURATI: nessuna
In riferimento alle garanzie di cui all'articolo 2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO:
COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI - PERSONE FISICHE

RETROATTIVITÀ: Illimitata

Estensione territoriale: come riportato all'art. 8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):

Art. 4.6 COPERTURA DELLA SOCIETÀ' operante come segue:

GARANZIA	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA a carico della società
LA RESPONSABILITÀ CIVILE PRE-CONTRATTUALE DELLA SOCIETÀ'	Nessuno	nessuna
AZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO CONTRO LA SOCIETÀ'	20% del LIMITE DI INDENNIZZO fino a € 1.000.000	nessuna
PROTEZIONE DA INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI	€ 100.000	nessuna
ATTIVITÀ DI VERIFICA FISCALE	€ 100.000	nessuna
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI DELLA SOCIETÀ'	€ 100.000	nessuna
SPESE DI PUBBLICITÀ DELLA SOCIETÀ'	€ 100.000	nessuna
SPESE DI VIAGGIO DELLA SOCIETÀ'	€ 20.000	nessuna
SPESE IMPREVISTE DELLA SOCIETÀ'	€ 50.000	nessuna
SPESE PER INQUINAMENTO DELLA SOCIETÀ'	€ 100.000	nessuna
COSTI E SPESE DELLA SOCIETÀ' PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI	€ 75.000	nessuna
COSTI E SPESE DELLA SOCIETÀ' PER DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI	€ 75.000	nessuna
COSTITUZIONE-ACQUISIZIONE DI CONTROLLATE E CONTROLLATE PRECEDENTI NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLA SOCIETÀ'	Nessuno	nessuna

Precisazioni:

La seguente copertura non s'intende operativa per le richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili allo svolgimento di qualsiasi attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

DEFINIZIONI

La sezione DEFINIZIONI si intende integrata con quanto segue:

ATTI ILLECITI NEL RAPPORTO DI LAVORO: i seguenti atti di natura dolosa:

- i. discriminazione, abuso o maltrattamento, provvedimento disciplinare infondato, errata valutazione;
- ii. atti di ritorsione contro il DIPENDENTE che esercita, o tenta di esercitare, i suoi legittimi diritti;
- iii. ingiuria, calunnia, diffamazione, umiliazione, violazione della privacy, dichiarazioni o annunci pubblicitari relativi a rapporti di lavoro.

ARTICOLO 3.1.5 AZIONI DI RESPONSABILITA' PER MOBBING

L'Articolo deve intendersi integralmente sostituito come segue:

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto MOBBING o ATTI ILLECITI NEL RAPPORTO DI LAVORO.

Resta ferma l'esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI.

La presente garanzia non opera nei confronti del SOGGETTO ASSICURATO che abbia compiuto MOBBING o ATTI ILLECITI NEL RAPPORTO DI LAVORO.

Esclusivamente nel caso in cui la COPERTURA DELLA SOCIETA' (Art. 4.6) sia operante si precisa quanto segue:

ARTICOLO 4.6.2.1 AZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO CONTRO LA SOCIETA'

A parziale deroga di quanto indicato nel Testo di Polizza e se operante l'Art. 4.6 COPERTURA DELLA SOCIETA', la presente garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari ad € 1.000.000. Fermo ed invariato il resto.

ARTICOLO 4.6.2.5 SPESE PER INQUINAMENTO DELLA SOCIETA'

A parziale deroga di quanto indicato nel Testo di Polizza e se operante l'Art. 4.6 COPERTURA DELLA SOCIETA', la presente garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari ad € 200.000. Fermo ed invariato il resto.

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si sono basati, tra l'altro, sulle seguenti dichiarazioni del CONTRAENTE, fermo restando l'obbligo del CONTRAENTE/ASSICURATO, di fornire esauritive informazioni in merito al rischio da assicurare ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

La SOCIETÀ, le CONTROLLATE e/o le SOCIETÀ ESTERNE **NON** svolgono attività nei seguenti settori:

- tabacco, amianto;
- rifiuti;
- revisione e certificazione bilanci;
- fondi pensione;
- assicurazione;
- sportivo professionistico;
- servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing);
- gioco d'azzardo, pornografia, armi e nucleare;
- sindacati, partiti e movimenti politici.

La SOCIETÀ, le CONTROLLATE e/o le SOCIETÀ ESTERNE **NON** detengono partecipazioni in CONTROLLATE e/o in SOCIETÀ ESTERNE con sedi in USA e Canada.

Nell'ultimo bilancio approvato della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE e/o delle SOCIETÀ ESTERNE **NON** è indicato un risultato negativo (dopo le imposte) eccedente il 25% del Patrimonio Netto.

NON vi sono titoli della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE e/o delle SOCIETÀ ESTERNE negoziati in mercati regolamentati.

NON sono mai state avanzate RICHIESTE DI RISARCIMENTO, anche in materia di diritto del lavoro, nei confronti della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE, delle SOCIETÀ ESTERNE e/o dei SOGGETTI ASSICURATI.

I SOGGETTI ASSICURATI **NON** sono mai stati sottoposti a procedimenti penali nell'ambito dello svolgimento di incarichi aziendali.

Con riferimento ai SOGGETTI ASSICURATI, alla SOCIETÀ, alle CONTROLLATE e/o alle SOCIETÀ ESTERNE **NON** si è a conoscenza di fatti e/o CIRCOSTANZE che potrebbero dare luogo a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o a procedimenti penali anche in materia di diritto del lavoro.

La SOCIETÀ, le CONTROLLATE e/o le SOCIETÀ ESTERNE **NON** hanno mai subito una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA in seguito ad un ATTO DI INFEDELTÀ commesso da DIPENDENTI.

La SOCIETÀ, le CONTROLLATE e/o le SOCIETÀ ESTERNE **NON** sono mai state sottoposte ad accertamenti e/o indagini ufficiali da parte di Autorità Competenti (es. Agenzia delle Entrate Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL) il cui esito abbia comportato un esborso da parte della SOCIETÀ.

NON sono mai occorsi infortuni, o qualsivoglia DANNO MATERIALE o DANNO CORPORALE, che potrebbero dare luogo a, e/o che abbiano comportato RICHIESTE DI RISARCIMENTO nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI, della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE e/o delle SOCIETÀ ESTERNE.

ASSICURATORI: Arch Insurance (EU) DAC

INTERMEDIARIO: ALFREDO SANTINI
Corso Unione Sovietica 401
10135 Torino

Comunicazione da inviare a: Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA dovrà essere inviata direttamente o tramite l'INTERMEDIARIO a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano

AVVERTENZE:

DICHIARAZIONI IN MERITO AL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

DICHIARAZIONE IN CASO DI RINNOVO DEL CONTRATTO ALLE MEDESIME CONDIZIONI

Nel caso in cui:

- i. la presente POLIZZA sia **emessa a rinnovo di una precedente POLIZZA per il tramite di DUAL ITALIA, senza soluzione di continuità e**
- ii. la presente POLIZZA sia **emessa alle medesime condizioni, esclusioni, estensioni e termini di cui alla precedente POLIZZA**, incluso il PREMIO annuo lordo;

con il **pagamento del PREMIO** il CONTRAENTE conferma che:

- i. La SOCIETÀ, le CONTROLLATE e/o le società partecipate **NON** svolgono attività nei seguenti settori: rifiuti; revisione e certificazione bilanci; fondi pensione; finanziari; assicurazione; sportivo professionistico; ristorazione; turismo in genere; teatri, cinema e organizzazione eventi; gioco d'azzardo; pornografia; armi e nucleare; tabacco; amianto; organizzazioni sindacali e politiche in genere
- ii. La SOCIETÀ' **NON** richiede né ha in corso un LIMITE DI INDENNIZZO superiore a € 5 milioni
- iii. La SOCIETÀ' **NON** è in liquidazione
- iv. La SOCIETÀ' **NON** è in stato di insolvenza o altra procedura concorsuale
- v. La SOCIETÀ' **NON** presenta un totale patrimonio netto negativo (da ultimo bilancio approvato o bilancio consolidato)
- vi. La SOCIETÀ' **NON** presenta una perdita (da ultimo bilancio o bilancio consolidato approvato) superiore al 15% del suddetto patrimonio netto
- vii. Il Totale attivo da ultimo bilancio approvato della SOCIETÀ' è **inferiore** a € 100 milioni
- viii. Sulla precedente POLIZZA **NON** è prevista, né si intende richiedere, l'estensione territoriale USA / Canada
- ix. La SOCIETÀ' **NON** ha CONTROLLATE estere, né svolge attività per conto di clienti ubicati in Russia e/o Bielorussia
- x. **Non sono intervenuti aggravamenti di rischio**, anche ai sensi e per gli effetti dell'**Articolo 1898 del Codice Civile**, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) variazioni nell'ambito dell'attività o della struttura della SOCIETÀ'
 - b) fusioni, acquisizioni, cessioni di rami di azienda
 - c) altri eventi di mutamento del rischio
- xi. Agli effetti di quanto disposto dagli **Articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile**, la SOCIETÀ' e/o i soggetti assicurati **non hanno ricevuto alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, né sono a conoscenza di CIRCOSTANZE per fatto a loro imputabile, **salvo quanto già notificato agli ASSICURATORI tramite DUAL ITALIA SPA.**

Sottoscrizione del CONTRAENTE a conferma di quanto precede:

IL CONTRAENTE

PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione.

Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento del PREMIO può essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del PREMIO deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.

Ai fini della copertura si prega di leggere e sottoscrivere quanto riportato nel seguito che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA.

AVVERTENZA:

SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA CON FIRMA ELETTRONICA

La sottoscrizione della polizza con qualsiasi dispositivo di firma elettronica comporta la sottoscrizione:

- I. per conferma della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato
- II. per conferma della ricezione del set informativo
- III. per approvazione delle condizioni generali
- IV. per approvazione specifica delle clausole vessatorie

intendendosi essa apposta in tutte le parti in cui è richiesta la materiale sottoscrizione del contraente.

Il CONTRAENTE conferma:

1. <u>Ricezione del set informativo</u> <i>che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, definizioni e condizioni generali di assicurazione.</i>	IL CONTRAENTE
2. <u>Completezza delle dichiarazioni</u> di essere stato autorizzato a sottoscrivere le dichiarazioni di cui alla sezione DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ove presenti) per conto della SOCIETÀ e dei SOGGETTI ASSICURATI e che le stesse sono veritiere e sono state rese dopo un'approfondita analisi.	IL CONTRAENTE
3. <u>Approvazione delle condizioni contrattuali</u> di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nella presente SCHEDA DI POLIZZA e nella Sezione A – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, nella Sezione B – COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO e nella Sezione C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO delle allegate condizioni di POLIZZA.	IL CONTRAENTE
4. <u>Approvazione delle clausole vessatorie</u> agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli dell'allegata POLIZZA: DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE 1.1. Alla stipula della polizza è necessario fornire informazioni complete ed esaurienti: "le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 1.2. Cosa fare e come opera la polizza in presenza di altre coperture assicurative 1.3. Se il premio non è pagato la garanzia assicurativa non può operare: il "pagamento del premio" 1.4. Oneri fiscali 1.5. Come si modificano i contenuti della polizza: "modifiche dell'assicurazione" 1.6. Aggravamento del rischio 1.8. Dove notificare gli atti giudiziari agli assicuratori: "elezione di domicilio" 1.9. Comunicazioni relative alla polizza 1.10. Foro competente 1.11. Legge applicabile 1.12. Tracciabilità dei flussi finanziari 1.13. Misure restrittive (sanction limitation exclusion clause) SEZIONE B - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 2. COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI – PERSONE FISICHE 2.1. Oggetto della Polizza All Risks 2.2. Azioni in Materia di Diritto del Lavoro contro i Soggetti Assicurati 2.3. Clausola Claims Made: Copertura delle Richieste Di Risarcimento	

2.4. Le Circostanze

3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI

- 3.1. Condizioni sempre operanti nell'ambito della copertura delle persone fisiche
 - 3.1.1. Spese sostenute dai Soggetti Assicurati
 - 3.1.2. Azioni di Responsabilità per Violazione della Normativa in Materia di Dati Personali
 - 3.1.3. Azioni di Responsabilità per Inquinamento
 - 3.1.4. Azioni di Responsabilità per sanzioni, multe e ammende
 - 3.1.5. Azioni di Responsabilità per mobbing
 - 3.1.6. Azioni di Responsabilità per Danni Materiali e/o Danni Corporali
 - 3.1.7. Azioni di Responsabilità nell'ambito del Processo Produttivo o dei Servizi della Società
 - 3.1.8. Azioni di Responsabilità avanzate nell'ambito di procedure concorsuali
 - 3.1.9. Azioni di Responsabilità dei Soci
 - 3.1.10. Soggetti Assicurati di Controllate e Controllate Precedenti
 - 3.1.11. Estensione "Soggetti Esterni"
 - 3.1.12. Rimborso alla Società

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

- 4.1. Estensione Responsabilità Amministrativa e/o Amministrativo – Contabile
- 4.2. Esclusione Istituzioni Finanziarie
- 4.3. Esclusione dei Rischi di Contaminazione e da Attività Operative
- 4.4. Esclusione Insolvenza e Procedure Concorsuali
- 4.5. Esclusione relativa alla Materia Assicurativa
- 4.6. Copertura della Società, **operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza**
 - 4.6.1. La Responsabilità Civile Pre-Contrattuale della Società (ex articolo 1337 del codice civile)
 - 4.6.1.1. Oggetto della Garanzia
 - 4.6.1.2. Clausola Claims Made: Copertura delle Richieste di Risarcimento
 - 4.6.1.3. Le Circostanze
 - 4.6.2. Condizioni sempre operanti nell'ambito della copertura della Società
 - 4.6.2.1. Azioni in materia di Diritto del Lavoro contro la Società
 - 4.6.2.2. Protezione da Infedeltà dei Dipendenti
 - 4.6.2.3. Attività di verifica fiscale
 - 4.6.2.4. Spese sostenute dalla Società
 - 4.6.2.5. Spese per Inquinamento della Società
 - 4.6.2.6. Costi e Spese della Società per violazione della Normativa in materia di Dati Personali
 - 4.6.2.7. Costi e Spese della Società per Danni Materiali e/o Danni Corporali
 - 4.6.2.8. Spese di Consulenza della Società nell'ambito della Crisi di Impresa
 - 4.6.2.9. Costituzione-Acquisizione di Controllate e Controllate Precedenti nell'ambito della Copertura della Società

5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

- 5.1 Fatti Noti
- 5.2 Circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate
- 5.3 Fatti dolosi e fraudolenti
- 5.4 Multe, ammende e/o sanzioni dirette
- 5.5 Emolumenti o compensi
- 5.6 Errori nell'ambito dell'attività e dei servizi professionali
- 5.7 Danni corporali o danni materiali
- 5.8 Inquinamento
- 5.9 Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari
- 5.10 Guerra, atti terroristici
- 5.11 Fatti relativi alla gestione di assicurazioni
- 5.12 Socio co-responsabile
- 5.13 Responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile

6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

- 6.1. Fusione/acquisizione/ liquidazione della società
- 6.2. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della società durante il periodo di assicurazione
- 6.3. Diritto di recesso
- 6.4. Richieste di risarcimento fraudolente - clausola risolutiva espressa

6.5. Procedure di rinnovo

7. PERIODO DI OSSERVAZIONE

7.2 Periodo di osservazione in caso di mancato rinnovo

7.4 Periodo di osservazione in seguito a fusione/ acquisizione/ liquidazione della società

7.5 Regole generali di applicazione del periodo di osservazione

SEZIONE C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

9. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

9.1. Cosa, quando e come comunicare agli assicuratori

9.2. Obblighi degli assicurati

9.3. Gestione della richiesta di risarcimento

9.4. Cosa succede quando gli assicuratori pagano l'indennizzo in base alla polizza: la surrogazione e la responsabilità solidale

10. GESTIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI

10.1. Determinazione di costi e spese

10.2. Costi e spese superiori al 25% del limite di indennizzo

10.3. Liquidazione della perdita

11. COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - se la copertura della società è operante e richiamata nella scheda di polizza

11.1. Cosa, quando e come comunicare agli assicuratori in caso di perdita finanziaria diretta

11.2. Gestione della liquidazione delle perdite finanziarie dirette

IL CONTRAENTE

.....

5. Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'allegata Informativa Privacy predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento"), Le chiediamo inoltre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento, di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati da svolgere nell'ambito delle operazioni e servizi da Lei richiesti, come descritti nell'informativa e precisamente per:

- a. il trattamento di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento e per le finalità di cui all'Informativa. La informiamo che le categorie particolari di dati personali (già "dati sensibili") oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute;
- b. la comunicazione di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento ai soggetti indicati nell'Informativa, che li possono sottoporre a trattamenti per le finalità di cui all'informativa medesima;

IL CONTRAENTE

.....

- c. [facoltativo] per lo svolgimento da parte di Arch Insurance (EU) DAC di attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti assicurativi, fermo il diritto di opporsi al relativo trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 2 del Regolamento

IL CONTRAENTE

.....

IL CONTRAENTE 	Arch Insurance (EU) DAC Il Rappresentante Generale per l'Italia Pasquale Leoni 
--	--

Emesso in tre copie il 15/07/2024

Il PREMIO di: € 4.850,00 è stato versato in data/...../.....

L'Incaricato:

Il presente documento è aggiornato al mese di Giugno 2023

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO	2
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	10
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE	10
SEZIONE B - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO	13
2. COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI - PERSONE FISICHE	13
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI	15
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLE PERSONE FISICHE	15
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	19
4.6 COPERTURA DELLA SOCIETÀ', OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA	21
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"	27
6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	29
7. PERIODO DI OSSERVAZIONE	30
8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA	33
SEZIONE C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO	34
9. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA	34
10. GESTIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI	35
11. COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - se la copertura della SOCIETÀ' è operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA	36

DUAL D&O

Corporate Protection

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, scadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	la SOCIETA' indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, con sede legale in Italia, che stipula l'assicurazione per conto proprio e per conto dei SOGGETTI ASSICURATI.
ASSICURATO:	i SOGGETTI ASSICURATI e la SOCIETA', ma esclusivamente rispetto alle garanzie dell'articolo COPERTURA DELLA SOCIETA', se operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA.
SOCIETA':	la società indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e le CONTROLLATE.
SOGGETTI ASSICURATI:	ogni persona fisica che nella SOCIETA' sia attualmente o sia stata in passato o sarà in futuro: i. amministratore, consigliere di amministrazione, incluso l'amministratore di fatto; ii. sindaco, membro del collegio sindacale; iii. revisore interno alla SOCIETA', ove consentito dalla legge; iv. membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001; v. direttore generale; vi. membro del consiglio di gestione; vii. membro del comitato per il controllo sulla gestione; viii. membro del consiglio di sorveglianza; ix. membro del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001; x. dirigente, ivi compreso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005); xi. instatore (ai sensi degli articoli 2203 – 2205 del Codice Civile) o procuratore (ai sensi dell'articolo 2209 del Codice Civile); xii. la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy") e sue successive modifiche, purché ricopra la carica di amministratore, anche non esecutivo;

- xiii. dipendente che rivesta contrattualmente la qualifica di quadro, funzionario;
- xiv. dipendente che svolga di fatto mansioni attribuibili a qualifiche di quadro, funzionario o di dirigente, purché sia munito di procure, deleghe generali e/o speciali per il compimento di atti attribuibili a quadri, funzionari e/o dirigenti;
- xv. dipendente a cui siano attribuite, per iscritto e con carattere di continuità, comprovate funzioni direttive e di coordinamento di altri dipendenti;
- xvi. altri soggetti che rivestano funzioni di responsabilità formalizzate per iscritto purché legati da rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, con esclusione dei collaboratori della SOCIETA' che rivestano incarichi di mera consulenza.

Si intendono compresi anche gli eredi del SOGGETTO ASSICURATO (in caso di decesso di quest'ultimo) e rappresentante legale del SOGGETTO ASSICURATO riconosciuto incapace, chiamati a rispondere di FATTI COLPOSI commessi dal SOGGETTO ASSICURATO stesso.

La presente definizione non include in nessun caso il revisore legale dei conti (ex revisore dei conti - ex controllo contabile), ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e successive modifiche, esterno alla SOCIETA'.

ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, quali organi dell'amministrazione finanziaria a cui sono attribuiti i poteri di indagine, di accesso, di ispezione e verifica.

ATTACCO CYBER: qualsiasi attacco informatico, azione, errore, omissione, negligenza e/o violazione colposa di doveri, che abbia determinato una violazione del sistema informatico della SOCIETA'.

ATTI DI INFEDelta': i seguenti atti di natura intenzionale, dolosa o fraudolenta:

- i. appropriazione indebita e sottrazione illecita di VALUTA, VALORI e/o TITOLI DI CREDITO;
- ii. contraffazione, falsificazione e/o utilizzo non autorizzato di VALUTA, VALORI, TITOLI DI CREDITO e/o STRUMENTI DI PAGAMENTO;
- iii. TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI

commessi da un DIPENDENTE (che agisca da solo o in collusione con soggetti terzi, purché tra tali terzi non vi siano SOGGETTI ASSICURATI) e che abbia provocato una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA alla SOCIETA'.

ATTI TERRORISTICI: atti di forza e/o violenza:

- i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
- ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
- iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.

ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE: qualsiasi attività istruttoria, di indagine, di accesso, ispezione e verifica svolta dall'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA nei confronti della SOCIETA', che precede l'eventuale notifica di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), un avviso di accertamento, un atto impositivo e/o una contestazione formale di una violazione.

AZIONE DI RESPONSABILITA' RICHIESTA DI RISARCIMENTO svolta attraverso l'azione di responsabilità ai sensi degli articoli, a seconda dei casi, 2393, 2393 bis, 2394, 2395, 2409 decies, e/o 2476 del Codice Civile, e dell'articolo 146 della legge fallimentare.

CIRCOSTANZA:	i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un SOGGETTO ASSICURATO o l'operato della SOCIETA', da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di tali soggetti; ii. qualsiasi atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
CONTROLLATA:	qualsiasi società di capitali in cui la SOCIETA' - ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente: i. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ii. dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; iii. ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione; iv. esercita un'influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali.
COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE:	i costi sostenuti dagli ASSICURATI - con il consenso scritto degli ASSICURATORI - per la consulenza da parte di esperti ambientali sulla bonifica di un'area necessaria a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
COSTI E SPESE:	tutti i costi e le spese necessarie, sostenute da o in nome e per conto degli ASSICURATI derivanti dall'investigazione, dalla difesa, dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO con il consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'ASSICURATO e/o dei DIPENDENTI.
COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE:	le spese per l'assistenza in materia fiscale e tributaria sostenute dalla SOCIETA' - con il consenso scritto degli ASSICURATORI - per la gestione di un'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE.
COSTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA FISCALE	le spese per l'assistenza e la difesa della SOCIETA' in materia fiscale e tributaria sostenute dalla SOCIETA' stessa successivamente alla chiusura dell'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE, all'eventuale notifica di un PVC (Processo Verbale di Constatazione), ad un avviso di accertamento, ad un atto impositivo e/o ad una contestazione formale di una violazione, compresa l'eventuale assistenza nella fase deflativa del contenzioso (a titolo esemplificativo e non esaustivo accertamento con adesione, conciliazione giudiziale di primo o secondo grado, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, ricorso ecc.).
DIPENDENTE:	ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA', senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di DIPENDENTE restano esclusi: i. i SOGGETTI ASSICURATI; ii. i consulenti e gli agenti della SOCIETA'; iii. i dipendenti e/o collaboratori di consulenti e agenti della SOCIETA'.
DANNI CORPORALI:	qualsiasi infortunio, lesione personale, malattia, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

DUAL ITALIA SPA:	l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA. In caso di chiamata in garanzia, i relativi atti devono essere notificati agli ASSICURATORI al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
FATTO COLPOSO:	qualsiasi atto colposo, azione od omissione, da cui derivi una PERDITA, posta in essere con negligenza, imperizia e imprudenza: i. dai SOGGETTI ASSICURATI, esclusivamente con riferimento al loro specifico incarico presso la SOCIETA'; ii. dalla SOCIETA', esclusivamente rispetto alle garanzie di cui all'articolo COPERTURA DELLA SOCIETA', se operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE. Tale importo è specificatamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
LEGGE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI:	Legge 604 del 1966.
MOBBING:	comportamenti di carattere persecutorio, con intento vessatorio, posti in essere sul luogo di lavoro in modo sistematico e protratto nel tempo nei confronti dei DIPENDENTI e che determinano un evento lesivo della loro salute, personalità e dignità.
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:	qualsiasi disposizione di legge e/o di regolamento in materia di dati personali (Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - il "Regolamento Privacy" - e successive modifiche).
PERDITA:	i. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze di condanna passate in giudicato, lodi arbitrati e/o transazioni autorizzate dagli ASSICURATORI, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie e opportune attività e valutazioni per determinare ed eventualmente liquidare la PERDITA prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrati promossi nei confronti degli ASSICURATI; ii. i costi e le spese sostenuti da un terzo che gli ASSICURATI siano tenuti a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale, di un lodo arbitrale e/o di una transazione; iii. i COSTI E SPESE. Resta inteso che la presente definizione non comprende retribuzioni e/o somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA' ai SOGGETTI ASSICURATI e/o ai DIPENDENTI.

PERDITA FINANZIARIA DIRETTA:

il pregiudizio di natura economica direttamente subito dalla SOCIETA' **esclusivamente** a causa di un ATTO DI INFEDELTA'.

Non costituisce PERDITA FINANZIARIA DIRETTA il pregiudizio economico subito dalla SOCIETA' in relazione a **somme di denaro corrisposte e dovute ai SOGGETTI ASSICURATI e ai DIPENDENTI della SOCIETA' a titolo di emolumenti, retribuzioni, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto e/o trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione e contribuzione di natura fiscale e previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma.**

Più PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riferite o riconducibili a più ATTI DI INFEDELTA' commessi da uno stesso DIPENDENTE sono considerate un'unica PERDITA FINANZIARIA DIRETTA soggetta ad:

- i. un unico SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO;
- ii. un unico SCOPERTO O FRANCHIGIA.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE:

il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale gli ASSICURATI possono notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un FATTO COLPOSO commesso o che si presuma sia stato commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e nel periodo di RETROATTIVITÀ.

PROCEDIMENTI SPECIALI:

qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione degli ASSICURATI.

PREMIO:

la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.

RETROATTIVITÀ:

il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce RETROATTIVITÀ e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dagli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) in conseguenza di FATTI COLPOSI commessi o che si presuma siano stati commessi entro tale periodo di RETROATTIVITÀ.

I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nella SCHEDA DI POLIZZA non s'intendono in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITÀ.



Come funziona la retroattività?

- In caso di **retroattività illimitata**, l'assicuratore tiene indenne gli assicurati dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti a tale data.
- In caso di **retroattività limitata**, ad esempio 2 anni, l'assicuratore tiene indenne gli assicurati dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Azioni e/o omissioni colpose commesse in data antecedente, ad esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura.
- In caso di **retroattività pari alla data di decorrenza del contratto**, l'assicuratore tiene indenne gli assicurati esclusivamente dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse durante il periodo di assicurazione, pertanto le conseguenze di qualsiasi azione e/o omissione colposa commessa prima della data di decorrenza del contratto non rientrano in copertura.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali da parte di terzi nei confronti degli ASSICURATI;
- qualsiasi contestazione scritta di terzi inviata agli ASSICURATI che presupponga un FATTO COLPOSO.

Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo FATTO COLPOSO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, **sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO** soggetta ad:

- un unico LIMITE DI INDENNIZZO;
- un unico SCOPERTO O FRANCHIGIA.

RIFIUTI:

i materiali di scarto solidi o fluidi, di provenienza domestica, agricola ed industriale di cui gli ASSICURATI si vogliano disfare, nonché le sostanze e i materiali da riciclare, condizionare e recuperare.

SCHEDA DI POLIZZA:

il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA.
La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.
In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

SCOPERTO O FRANCHIGIA:

l'importo percentuale o fisso per ciascuna PERDITA, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, **che rimane a carico degli ASSICURATI e che non può essere a sua volta assicurato da altri.**
Pertanto per ogni PERDITA indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.



Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 150.000
- franchigia: € 2.500
- indennizzo: € 147.500

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 150.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:

l'importo che rappresenta l'**obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA** ed in aggregato per ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, relativo a garanzie specifiche incluse in **POLIZZA**.

Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte di esso e resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l'esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.



Come si applica il sottolimito di indennizzo?

Garanzia soggetta a sottolimito inferiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- sottolimito di indennizzo: € 150.000
- ammontare della perdita: € 170.000
- indennizzo: € 150.000

Garanzia soggetta a sottolimito superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 250.000
- sottolimito di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 300.000
- indennizzo: € 250.000

SOCIETA' ESTERNA:

qualsiasi soggetto giuridico che rientri nelle seguenti categorie:

- enti o associazioni senza scopo di lucro in cui la SOCIETA' abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
- persone giuridiche in cui la SOCIETA' detenga una quota del capitale sociale inferiore al 50%.

SOSTANZE INQUINANTI:

qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e RIFIUTI.

SPESE DI PUBBLICITA':	spese sostenute per la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata a prevenire o ridurre le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.
SPESE DI VIAGGIO:	spese logistiche sostenute dalla SOCIETA' per conto dei SOGGETTI ASSICURATI o direttamente dai SOGGETTI ASSICURATI stessi, per partecipare, su espressa richiesta dell'autorità giudiziaria , ad un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.
SPESE IMPREVISTE:	COSTI E SPESE sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli ASSICURATORI in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per i SOGGETTI ASSICURATI ottenere il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI:	le spese sostenute in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.
STATUTO DEI LAVORATORI:	Legge 300 del 1970.
STRUMENTI DI PAGAMENTO:	esclusivamente carte di credito, carte pre-pagate, carte "bancomat".
TITOLI DI CREDITO:	esclusivamente assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e cambiali.
TOTALE ATTIVO:	la voce denominata <i>Totale Attivo</i> rilevabile nello Stato Patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato della SOCIETÀ. Nel caso la SOCIETÀ non disponga di un bilancio, per TOTALE ATTIVO si intende il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto economico o dichiarazione Irap relativo/ a all'esercizio chiuso. In caso di SOCIETÀ neo costituita per TOTALE ATTIVO si intende il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto finanziario previsionale. Nel caso in cui la SOCIETÀ abbia CONTROLLATE e/o SOCIETÀ ESTERNE, per TOTALE ATTIVO si intende il valore rilevabile nell'ultimo bilancio consolidato della SOCIETÀ. Nel caso la SOCIETÀ non disponga di un bilancio consolidato, per TOTALE ATTIVO si intende la sommatoria dei TOTALI ATTIVI della SOCIETÀ, delle CONTROLLATE e delle SOCIETÀ ESTERNE, se presenti.
TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI:	esclusivamente il trasferimento, il pagamento o la consegna, per mezzo di telefono, fax o mezzo informatico e non, di VALUTA o VALORI da un conto che la SOCIETA' detiene presso un istituto di credito, senza il consenso della SOCIETA'.
VALORI:	titoli o documenti rappresentativi di valori mobiliari negoziabili o non negoziabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli azionari e titoli obbligazionari.
VALUTA:	moneta locale o estera.
JOBS ACT:	Decreto Legislativo 23 del 2015.

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- | | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | <p>ALLA STIPULA DELLA POLIZZA È NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"</p> | <p>Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni degli ASSICURATI, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte degli ASSICURATI relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.</p> <p>Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.</p> |
| 1.2 | <p>COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE</p> | <p>Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la POLIZZA opera a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo delle altre polizze assicurative.</p> <p>Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse coperture della POLIZZA.</p> <p>In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ciascun Assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri Assicuratori.</p> <p>Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.</p> |
| 1.3 | <p>SE IL PREMIO NON È PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"</p> | <p>La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).</p> <p>In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> |
| 1.4 | <p>ONERI FISCALI</p> | <p>Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.</p> |
| 1.5 | <p>COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE"</p> | <p>Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte dell'emissione di una appendice alla POLIZZA.</p> |

- | | | |
|------|--|---|
| 1.6 | AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto.</p> |
| 1.7 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.</p> <p>Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.</p> |
| 1.8 | DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" | <p>Ai fini della notificazione degli atti giudiziari gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.</p> |
| 1.9 | COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA | <p>Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, gli ASSICURATI prendono atto e accettano quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata agli ASSICURATI; ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dagli ASSICURATI; iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o agli ASSICURATI si considera effettuata dagli ASSICURATORI; iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dagli ASSICURATI si considera effettuata agli ASSICURATORI. |
| 1.10 | FORO COMPETENTE | <p>Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.</p> |
| 1.11 | LEGGE APPLICABILE | <p>Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.</p> |
| 1.12 | TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | <p>Nel caso in cui la SOCIETÀ sia a partecipazione pubblica gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante – dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p> |

- 1.13 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
- Gli ASSICURATORI sono esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE B - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

2. COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI - PERSONE FISICHE

- | | | |
|-----|---|--|
| 2.1 | OGGETTO DELLA
POLIZZA - <i>ALL
RISKS</i> | A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA conseguente ad un FATTO COLPOSO involontariamente commesso nell'ambito del loro incarico nella SOCIETA', fermo restando tutto quanto espressamente escluso. |
| 2.2 | AZIONI IN MATERIA
DI DIRITTO DEL
LAVORO | Gli ASSICURATORI tengono indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO riconducibile ad azioni in materia di diritto del lavoro svolte da un DIPENDENTE, fermo restando tutto quanto espressamente escluso. |



In quali casi l'assicurato può essere coinvolto nell'ambito di controversie in materia del diritto del lavoro?

In caso di controversie in materia di diritto del lavoro, il dipendente rivolge la vertenza direttamente nei confronti della società, tuttavia da tale vertenza possono emergere responsabilità manager in relazione alle quali lo stesso può essere chiamato a rispondere. Proprio in queste situazioni la polizza si attiva a tutela del management.

- | | | |
|-----|---|---|
| 2.3 | CLAUSOLA
CLAIMS MADE:
COPERTURA
DELLE RICHIESTE
DI RISARCIMENTO | La POLIZZA è prestata nella forma <i>Claims Made</i> , essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a FATTI COLPOSI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ e avanzate per la prima volta nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso). |
| 2.4 | LE CIRCOSTANZE | <p>La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a CIRCOSTANZE di cui i SOGGETTI ASSICURATI vengano a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) e relative a FATTI COLPOSI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la RETROATTIVITÀ.</p> <p>In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o del PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).</p> |



Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola *claims made*?

La polizza si attiva al momento della comunicazione degli assicurati all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte di terzi danneggiati, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che il management aziendale (o la società stessa, se attivata la relativa estensione di copertura) abbia commesso l'azione e/o l'omissione colposa, purché:

- l'azione e/o l'omissione colposa non fosse nota al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo
- il contratto abbia retroattività illimitata o comunque più estesa del periodo di polizza.



Come funziona la copertura delle circostanze?

Se il management (e/o la società stessa, se attivata la relativa estensione di copertura) si accorge di aver posto in essere un'azione e/o un'omissione prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori.

In tal caso la successiva richiesta di risarcimento derivante dall'azione e/o omissione rientrerebbe in garanzia, anche qualora:

- la polizza sia scaduta
- gli assicurati non siano più coperti da analogo contratto assicurativo.



ATTENZIONE: le circostanze note agli assicurati prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, sono escluse dalla copertura assicurativa.

3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI

3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLE PERSONE FISICHE

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- | | | |
|-------|--|--|
| 3.1.1 | SPESE
SOSTENUTE
DAI SOGGETTI
ASSICURATI | <p>La POLIZZA copre i costi e le spese sostenuti dai SOGGETTI ASSICURATI, con il consenso scritto degli ASSICURATORI, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI; ii. SPESE DI PUBBLICITA', con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo; iii. SPESE IMPREVISTE, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 50.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo; iv. SPESE DI VIAGGIO, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 20.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo. |
| 3.1.2 | AZIONI DI
RESPONSABILITA'
PER VIOLAZIONE
DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI DATI
PERSONALI | <p>Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI.</p> <p>La presente garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 150.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e non opera nel caso in cui la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI sia provocata da un ATTACCO CYBER.</p> |
| 3.1.3 | AZIONI DI
RESPONSABILITA'
PER
INQUINAMENTO | <p>Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto SOSTANZE INQUINANTI.</p> <p>La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI e INQUINAMENTO che seguono ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 300.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.</p> |
| 3.1.4 | AZIONI DI
RESPONSABILITA'
PER SANZIONI,
MULTE E
AMMENDE | <p>Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto il pagamento da parte della SOCIETÀ di sanzioni, multe e ammende.</p> <p>Ferma l'esclusione MULTE, AMMENDE E/O SANZIONI DIRETTE che segue.</p> |
| 3.1.5 | AZIONI DI
RESPONSABILITA'
PER MOBBING | <p>Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto MOBBING.</p> <p>Ferma l'esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.
La presente garanzia non opera nei confronti del SOGGETTO ASSICURATO che abbia compiuto MOBBING.</p> |



Perché la polizza esclude la copertura per il manager che ha compiuto il mobbing?

Il mobbing riguarda comportamenti di carattere persecutorio con intento vessatorio e rientra nell'ambito delle azioni dolose non assicurabili per legge, quindi escluse dal contratto.

Il contratto però include la copertura delle azioni di responsabilità che la Società svolge nei confronti del manager che, benché non abbia agito direttamente con mobbing, ha violato i suoi doveri di vigilanza e supervisione del soggetto che ha agito con mobbing.

Esempio:

- Il soggetto X agisce con mobbing nei confronti di un dipendente Y
- il manager omette qualsiasi tipo di provvedimento nei confronti del soggetto X
- Il dipendente fa causa sia alla Società che al soggetto X
- La sentenza del giudice stabilisce che la Società deve risarcire il soggetto Y dei danni subiti a causa del mobbing
- La società svolge azione di responsabilità nei confronti del manager
- La polizza si attiva a tutela del manager, mentre qualsiasi conseguenza in capo al soggetto X resta a totale carico di tale soggetto.

3.1.6 AZIONI DI RESPONSABILITA' PER DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile **a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ** avente ad oggetto DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, anche per violazione del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI che segue ed è prestata **con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 150.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.**

3.1.7 AZIONI DI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DEL PROCESSO PRODUTTIVO O DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile **a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ** avente ad oggetto FATTI COLPOSI che abbiano avuto impatti diretti nell'ambito del processo produttivo e/o nell'erogazione di servizi aziendali.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione ERRORI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PROFESSIONALI che segue.



In quali casi l'esclusione dei servizi professionali è derogata?

L'esclusione dei servizi professionali non si applica nel caso in cui il management aziendale commetta azioni e/o omissioni nell'ambito dei processi decisionali relativi alle attività aziendali con impatti negativi sul patrimonio aziendale.

La decisione di produrre un certo bene, piuttosto che di fornire un determinato servizio, che dovesse poi rivelarsi poco vantaggiosa per la società, rientra nel rischio di impresa e non può essere imputabile ad un errore di valutazione del management, sempreché il processo di analisi, studio e valutazione che ha preceduto la decisione sia stato ineccepibile.

Esempio:

- Il management aziendale ritiene strategico introdurre nel mercato italiano un nuovo prodotto, realizzato e venduto da un paese estero, procede pertanto pianificando l'acquisto di lotti, campagne promozionali e tutto quanto necessario per il lancio del nuovo prodotto.
- Il prodotto non ottiene il riscontro auspicato e le vendite non sono sufficienti, ma al management non può essere imputato nulla.
- Successivamente, a seguito di ispezioni da parte delle autorità, si scopre che il prodotto è privo delle certificazioni necessarie per la vendita nel territorio italiano e viene imposto alla società il ritiro immediato di tutta la merce, il richiamo di quella già venduta e il pagamento di una sanzione amministrativa.
- La società, ritenendo il management responsabile della perdita subita per aver omesso, prima della pianificazione di vendita del prodotto, le verifiche di idoneità, certificazione e sicurezza necessarie in conformità della normativa italiana, avvia una azione di responsabilità nei suoi confronti.
- Al termine del procedimento, il giudice stabilisce che il management aziendale deve risarcire la società dei danni subiti.

- | | | |
|-------|---|---|
| 3.1.8 | AZIONI DI RESPONSABILITA' AVANZATE NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI | Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto insolvenza e/o ammissione a procedure concorsuali della SOCIETÀ. |
| 3.1.9 | AZIONI DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI | Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI di ogni PERDITA a loro imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ da parte dei soci della SOCIETÀ, a prescindere dalla loro quota di possesso della SOCIETÀ stessa. |

Ferma l'esclusione SOCIO CO-RESPONSABILE che segue.



Che cos'è l'azione di responsabilità?

- L'azione di responsabilità è lo strumento legale attraverso cui la società, i soci e i creditori sociali (ad esempio le banche o istituti finanziari in genere) possono far valere in giudizio le inadempienze dei doveri, imposti per legge o per statuto, dei soggetti con compiti di amministrazione o di controllo delle società (il management aziendale, come indicato nella definizione di soggetti assicurati).
L'azione di responsabilità si esercita instaurando un giudizio avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria, che può avere come conseguenza per il management coinvolto sia il risarcimento dei danni con il proprio patrimonio personale, sia la revoca dell'incarico.
- Dal momento che amministratori, sindaci e revisori della società sono solidalmente responsabili tra loro, in caso di inadempienza da parte di un solo soggetto, tutti i membri degli organi di amministrazione e di controllo sono esposti al rischio di azione di responsabilità.

3.1.10 SOGGETTI
ASSICURATI DI
CONTROLLATE
E CONTROLLATE
PRECEDENTI

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI delle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.

La copertura è altresì operante per i SOGGETTI ASSICURATI delle **CONTROLLATE** il cui rapporto di controllo è cessato durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel periodo di RETROATTIVITA'.

In caso di cessazione del rapporto di controllo la copertura resta operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a FATTI COLPOSI commessi prima della data di cessazione, quando il rapporto di controllo era in corso.

LIMITI DI
APPLICAZIONE
DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso in cui la CONTROLLATA costituita, acquisita o precedente:

- i. abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- ii. sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
- iii. abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
- iv. sia stata sottoposta a delibera dell'offerta al pubblico delle sue azioni.

Nel caso in cui la CONTROLLATA rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta CONTROLLATA.

Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA qualora l'estensione di copertura sia concessa.

3.1.11 ESTENSIONE
"SOGGETTI
ESTERNI"

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i SOGGETTI ASSICURATI che siano nominati presso SOCIETÀ ESTERNE di ogni PERDITA a loro imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA, a condizione che tale nomina sia avvenuta in ottemperanza ad una richiesta specifica da parte della SOCIETA', formalizzata ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

L'estensione si applica unicamente a FATTI COLPOSI commessi successivamente alla data di nomina del SOGGETTO ASSICURATO presso la SOCIETA' ESTERNA e cessa automaticamente alla data in cui il SOGGETTO ASSICURATO abbia cessato l'incarico per qualsiasi causa presso la SOCIETA' ESTERNA.

Resta inteso che la presente garanzia opera:

- i. in eccedenza rispetto al limite di indennizzo previsto da altre polizze a copertura della responsabilità civile dei SOGGETTI ASSICURATI nominati presso la SOCIETA' ESTERNA;
- ii. nella misura in cui la SOCIETA' ESTERNA non abbia provveduto o non debba provvedere a mantenere indenne il SOGGETTO ASSICURATO in virtù di accordi od obblighi di legge.

**LIMITI DI
APPLICAZIONE
DELLA GARANZIA**

La presente garanzia non opera nel caso in cui la SOCIETA' ESTERNA:

- i. abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- ii. sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
- iii. abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
- iv. sia stata sottoposta a delibera dell'offerta al pubblico delle sue azioni.

Nel caso in cui la SOCIETA' ESTERNA rientri tra quelle sopra indicate il CONTRAENTE può chiedere agli ASSICURATORI l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta SOCIETA' ESTERNA.

Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA in vigore qualora l'estensione di copertura sia concessa.

3.1.12 RIMBORSO ALLA
SOCIETA'

Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare alla SOCIETA' quanto da questa corrisposto a terzi, ivi inclusi i COSTI e le SPESE, in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI a seguito di un FATTO COLPOSO ad essi imputabile, **al fine di tenerli indenni per effetto di patti di manleva in essere o per i casi previsti dalla legge.**

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima può offrire le seguenti ulteriori garanzie:

4.1 ESTENSIONE
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA e/
o AMMINISTRATIVO
- CONTABILE

In caso di SOCIETA' a partecipazione pubblica e a parziale deroga dell'ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO CONTABILE che segue, la definizione di RICHIESTA DI RISARCIMENTO include le richieste di risarcimento e le CIRCOSTANZE aventi ad oggetto responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile avanzate **esclusivamente nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI che ne facciano esplicita richiesta.**

Qualora operante, la garanzia è offerta con l'applicazione di **un premio pro capite**, il cui importo è indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, **a totale carico dei SOGGETTI ASSICURATI aderenti che devono provvedere al pagamento direttamente agli ASSICURATORI, per il tramite dell'INTERMEDIARIO.** Nessun onere relativo al pagamento del premio può ricadere sulla SOCIETA'.

Ad ogni annualità assicurativa, gli ASSICURATORI emettono apposite appendici di adesione per i SOGGETTI ASSICURATI aderenti, **senza tacito rinnovo e la cui validità cessa alla scadenza di ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

Alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE per i SOGGETTI ASSICURATI aderenti che siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente - **e senza alcun sovrappremio** - un PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata di 60 mesi successivi alla scadenza della POLIZZA relativo **esclusivamente alla copertura della responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile.**



Che cos'è la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile?

Nel caso in cui la società sia partecipata da enti pubblici e il suo management arrechi un danno patrimoniale alla società medesima, il management può incorrere nella responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile sulla quale ha giurisdizione la Corte dei Conti.

Al fine di potersi tutelare rispetto alla responsabilità amministrativa, ciascun componente del management ha la facoltà di acquistare l'estensione responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile, con premio a suo totale carico, rivolgendo la richiesta agli assicuratori tramite l'intermediario.

- | | | |
|-----|---|--|
| 4.2 | ESCLUSIONE
ISTITUZIONI
FINZIARIE | <p>La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. qualsiasi effettiva o presunta operazione di qualsiasi natura con cui si sia cercato di modificare il prezzo o l'andamento di mercato di: azioni e/ o obbligazioni di società, materie prime, merci in genere, valute, titoli di qualsiasi tipo, salvo che si tratti di operazioni effettuate in conformità a leggi, disposizioni e regolamenti applicabili a tali operazioni; ii. investimenti, gestione o consulenze in ordine a patrimoni, trust o proprietà; iii. deprezzamento o perdita di investimenti, qualora tale deprezzamento o perdita sia il risultato della fluttuazione di mercati finanziari, azionari, di merci, o di altri mercati e nei casi in cui tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo e dell'influenza degli ASSICURATI; iv. l'andamento di titoli azionari, merci o altre forme di investimento che non abbiano corrisposto alle attese dichiarate o previste. |
| 4.3 | ESCLUSIONE
DEI RISCHI DI
CONTAMINAZIONE
E DA ATTIVITÀ
OPERATIVE | <p>La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. costi, spese, PERDITE, DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI derivanti o cagionate da RIFIUTI; ii. attività operative o professionali, servizi o consulenze da parte degli ASSICURATI che riguardino in tutto o in parte RIFIUTI. |
| 4.4 | ESCLUSIONE
INSOLVENZA E
PROCEDURE
CONCORSUALI | <p>A rettifica di quanto previsto al precedente articolo AZIONI DI RESPONSABILITÀ AVANZATE NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, la POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. accertati stati di insolvenza e procedure concorsuali aperte nei confronti della SOCIETÀ; ii. procedure assimilabili a quelle di cui al precedente punto i. regolamentate dal T.U.B., ove applicabile. |

- 4.5 ESCLUSIONE RELATIVA ALLA MATERIA ASSICURATIVA
- La **POLIZZA** non copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino la gestione e/o la mancata gestione di contratti assicurativi, assicurativo finanziari e/o riassicurativi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- i. il rifiuto di rinnovare o risolvere i contratti
 - ii. il mancato o ritardato pagamento di somme a qualunque titolo dovute;
 - iii. ogni effettiva o presunta negligenza nella gestione di sinistri;
 - iv. ogni indagine condotta dalle autorità di vigilanza competenti;
 - v. mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione dei contratti.

4.6 COPERTURA DELLA SOCIETA', OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se la copertura della SOCIETA', di cui al presente articolo, è richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.6.1 LA RESPONSABILITA' CIVILE PRE-CONTRATTUALE DELLA SOCIETA' (ex Articolo 1337 del Codice Civile)

- 4.6.1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
- a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne la SOCIETA' di ogni PERDITA ad essa imputabile a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di terzi per un FATTO COLPOSO che abbia dato luogo a responsabilità civile **pre-contrattuale della SOCIETA' per violazione della disposizione di cui all'articolo 1337 del Codice Civile, ferme restando le esclusioni previste dalla POLIZZA.**

La garanzia è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nel CERTICATO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

- 4.6.1.2 CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
- La presente garanzia è prestata nella forma *Claims Made*; essa pertanto copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** da parte di terzi conseguenti a **FATTI COLPOSI** che abbiano dato luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA' commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di **RETROATTIVITA'** ed avanzate per la prima volta nei confronti della SOCIETA' nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questa regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).

- 4.6.1.3 LE CIRCOSTANZE
- La presente garanzia copre altresì le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** da parte di terzi conseguenti a **CIRCOSTANZE** che abbiano dato luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA' di cui quest'ultima venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso) e relative a **FATTI COLPOSI** che possano dare luogo a responsabilità pre-contrattuale della SOCIETA' commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di **RETROATTIVITA'**.

In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o del PERIODO DI OSSERVAZIONE (se concesso).



Che cos'è la responsabilità pre-contrattuale?

La Responsabilità Civile pre-contrattuale è la responsabilità derivante dalla violazione, dolosa o colposa, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (*quindi con lealtà, chiarezza e osservando gli obblighi di comunicazione e riservatezza*) nello svolgimento delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto. Si tratta di una responsabilità sempre imputabile alla Società, che ne risponde direttamente con il patrimonio aziendale, per i comportamenti posti in essere dal proprio management.

A titolo di esempio:

- La Tizio Spa avvia trattative con la Caio Srl per la stipula di un contratto di appalto;
- Ai fini della stipulazione del contratto, si svolgono incontri, studi preliminari ed approfondimenti, anche di natura tecnica, mediazioni, discussioni e valutazioni, necessarie per l'affidamento dell'appalto alla Caio Srl;
- Tizio Spa recede, senza giustificato motivo, dalle trattative;
- Caio Srl fa causa a Tizio Spa chiedendo il risarcimento dei costi sostenuti e, se provati, degli eventuali mancati profitti (per esempio: per aver in seguito alle trattative non andate a buon fine perso l'occasione di poter concludere un contratto di appalto a condizioni economiche migliori);
- La polizza risponde con l'indennizzo della perdita determinata dal Giudice nell'ambito del procedimento, fino alla concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia prevista.

4.6.2 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLA SOCIETA'

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include altresì le seguenti garanzie:

4.6.2.1 AZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO CONTRO LA SOCIETA' Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA' di ogni PERDITA ad essa imputabile in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO da parte di un DIPENDENTE per un FATTO COLPOSO **esclusivamente** riconducibile a casi di:

- i. **illegittimo demansionamento;**
- ii. **licenziamenti dichiarati nulli o illegittimi per i quali la presente garanzia opera come segue:**

1. in caso di sentenza di condanna della SOCIETA' alla reintegrazione del DIPENDENTE nel posto di lavoro gli ASSICURATORI rispondono:

- a. con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle indennità oggetto di condanna maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, ai sensi:
 - del comma 2 e comma 4 dell'articolo 18 dello STATUTO DEI LAVORATORI;
 - del comma 2 dell'articolo 2 e del comma 2 dell'articolo 3 del JOBS ACT;
- b. ove dovuto, con il risarcimento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 dello STATUTO DEI LAVORATORI e del comma 3 dell'articolo 2 del JOBS ACT;

2. in caso di sentenza di condanna della SOCIETA' al solo pagamento di un'indennità risarcitoria, gli ASSICURATORI rispondono con il pagamento di:

- a. 6 mensilità, di quelle previste a titolo di indennità ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 dello STATUTO DEI LAVORATORI;
- b. 3 mensilità, di quelle previste a titolo di indennità ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del JOBS ACT;
- c. 2 mensilità, di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'articolo 8 della LEGGE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni EMOLUMENTI, COMPENSI O RETRIBUZIONI e DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI che seguono, ed è **prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 20% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e fino a un massimo di € 1.000.000 e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.**

La presente garanzia non è operante nei casi di:

- i. dichiarata nullità e/o illegittimità dei licenziamenti per mancanza di forma scritta;
- ii. violazione delle procedure disciplinari di cui all'articolo 7 dello STATUTO DEI LAVORATORI;
- iii. violazione delle procedure disciplinari previste dai CCNL vigenti;
- iv. mancata instaurazione della procedura di licenziamento come disciplinato dall'articolo 7 della LEGGE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI.



Che cos'è l'illegittimo demansionamento e che cosa copre la polizza?

- L'illegittimo demansionamento è l'assegnazione, illegittima e pertanto in alcun modo giustificabile da parte della società, a mansioni del lavoratore inferiori rispetto alla sua qualifica contrattuale, che può avere come conseguenza:
 - un danno economico, in quanto determina un impoverimento delle capacità professionali con ripercussioni negative su future opportunità di lavoro;
 - danni alla salute, in quanto può determinare una sofferenza psico-fisica con conseguenti danni non patrimoniali.
- In caso di illegittimo demansionamento la polizza copre:
 - l'ammontare del risarcimento quantificato dal giudice che, secondo la giurisprudenza più recente, è di norma quantificato in un mese di retribuzione lorda per ogni anno di demansionamento subito.



Cosa succede in caso licenziamento nullo e che cosa copre la polizza?

- In caso di licenziamento nullo perché discriminatorio, ritorsivo, in ragione di matrimonio o posto in violazione delle norme a tutela della maternità o paternità, o in caso di licenziamento illegittimo perché il fatto contestato non sussiste o perché è punibile secondo il CCNL di riferimento con una sanzione conservativa (es. sospensione dal servizio e dalla retribuzione), la sentenza di condanna della Società di norma prevede quanto segue:
 - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
 - il pagamento di un'indennità, pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
 - contribuzione previdenziale sulle suddette somme;
 - il lavoratore può optare per ottenere, in alternativa alla reintegrazione, un'ulteriore indennità pari a 15 mensilità della retribuzione
- In tutte queste ipotesi di licenziamento nullo o illegittimo, la polizza copre:
 - i contributi previdenziali e assistenziali sulle indennità di condanna pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro
 - l'indennità sostitutiva del reintegro (esclusivamente se il soggetto licenziato decida di non essere reintegrato al posto di lavoro).



Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo e che cosa copre la polizza?

- In caso di licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa (ove per giusta causa si intende gravissimo inadempimento che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria) o di giustificato motivo soggettivo (ove per motivo soggettivo si intende un grave inadempimento) od oggettivo (ove per motivo oggettivo si intende per ragioni tecniche, organizzative e produttive), la sentenza di condanna della Società prevede un'indennità risarcitoria la cui entità cambia a seconda della normativa in vigore al momento dell'assunzione del lavoratore quantificata come segue:
 - da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, in applicazione dell'articolo 18 comma 5 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 23/2015 cosiddetto Jobs Act;
 - da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del Dlgs.23/2015 cosiddetto Jobs Act;
 - da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dei contratti previsti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti e assunti prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 23/2015 cosiddetto Jobs Act. e da un minimo di 3 mensilità a un massimo di sei mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per quelli assunti successivamente;
- In tutte queste ipotesi di licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo la polizza copre:
 - 6 mensilità indennitarie per la previsione sanzionatoria di condanna in applicazione dell'articolo 18 comma 5 dello Statuto dei Lavoratori;
 - 3 mensilità indennitarie per la previsione sanzionatoria in applicazione del Dlgs.23/2015 cosiddetto Jobs Act;
 - 2 mensilità indennitarie per le previsioni sanzionatorie in applicazione dei contratti previsti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti .

4.6.2.2 PROTEZIONE DA INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI

Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETÀ' di ogni PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita dalla SOCIETÀ' derivante da ATTI DI INFEDELTÀ'.

La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto all'esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue ed è **prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e in **aggregato annuo** e con l'applicazione della **FRANCHIGIA** indicata nella **SCHEDA DI POLIZZA**.

Gli ASSICURATI devono attenersi scrupolosamente a quanto disciplinato nella Sezione C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, all'articolo COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA che segue.

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o PERDITE FINANZIARIE DIRETTE che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- ATTI DI INFEDELTÀ' commessi, in tutto o in parte, al di fuori del territorio Italiano;
- PERDITE FINANZIARIE DIRETTE note prima del PERIODO DI ASSICURAZIONE o manifestatesi successivamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE o del PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso;
- PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili ad ATTI DI INFEDELTÀ' posti in essere in collusione con un SOGGETTO ASSICURATO o con qualsiasi socio che detenga direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale sociale della SOCIETÀ';

		iv. qualsiasi perdita indiretta o consequenziale di qualsiasi natura che risulti quale conseguenza di una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: a. qualsiasi perdita collegata agli utili (ivi inclusi interessi e/o dividendi) non realizzati dalla SOCIETA' o da qualsiasi altra persona od organizzazione; b. qualsiasi costo sostenuto dalla SOCIETA' per il ripristino e/o la modifica dei sistemi informatici della SOCIETA'; c. qualsiasi responsabilità verso terzi; d. qualsiasi costo, commissione o spesa sostenuta dalla SOCIETA' e/o dai SOGGETTI ASSICURATI nell'esercizio dei diritti della SOCIETA' verso terzi responsabili. v. costi e spese sostenuti dalla SOCIETA' per la quantificazione della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA e le valutazioni di magazzino; vi. PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili ad atti di estorsione e rapina.
4.6.2.3	ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE	Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA' rimborsando i COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE, sostenuti con il consenso scritto degli ASSICURATORI, fino al completamento dell'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE. La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
	LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA	La presente garanzia non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino: i. la mancata ed ingiustificata produzione di documenti e informazioni richiesti dall'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA; ii. indagini e/o verifiche che non rientrino nell'ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE; iii. indagini e/o verifiche che riguardino beni e patrimoni situati al di fuori del territorio italiano; iv. COSTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA FISCALE; v. COSTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI VERIFICA FISCALE, che non siano stati concordati preventivamente con gli ASSICURATORI.
4.6.2.4	SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA'	Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA' rimborsando i costi e le spese, sostenuti con il consenso scritto degli ASSICURATORI, relativi a: i. SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI, con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO; ii. SPESE DI PUBBLICITA' con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO; iii. SPESE DI VIAGGIO con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 20.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO; iv. SPESE IMPREVISTE con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 50.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO La garanzia è prestata con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.6.2.5 SPESE PER INQUINAMENTO DELLA SOCIETA'	Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA': i. dei COSTI E SPESE sostenuti nell'ambito di RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da SOSTANZE INQUINANTI; ii. rimborsando i COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE, sostenuti con il consenso scritto degli ASSICURATORI. La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI e INQUINAMENTO che seguono ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l'applicazione per i COSTI DI CONSULENZA AMBIENTALE della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.6.2.6 COSTI E SPESE DELLA SOCIETA' PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI	Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA' da COSTI E SPESE sostenuti in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO di terzi derivanti dalla violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 75.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo, con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e non opera nel caso in cui la violazione della NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI sia provocata da un ATTACCO CYBER.
4.6.2.7 COSTI E SPESE DELLA SOCIETA' PER DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI	Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA' dei COSTI E SPESE sostenuti in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI, anche in violazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o a seguito di malattie professionali. La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI e DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI che seguono ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 75.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e con l'applicazione della FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
4.6.2.8 SPESE DI CONSULENZA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DELLA CRISI DI IMPRESA	Gli ASSICURATORI tengono indenne la SOCIETA' rimborsando i costi e le spese da essa sostenuti, con il consenso scritto degli ASSICURATORI, per attività di consulenza nell'ambito della crisi di impresa di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14. La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 100.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo.
4.6.2.9 COSTITUZIONE-ACQUISIZIONE DI CONTROLLATE E CONTROLLATE PRECEDENTI NELL'AMBITO DELLA COPERTURA DELLA SOCIETA'	Le garanzie di cui al presente articolo 4.6, se operanti, sono automaticamente estere alle CONTROLLATE, costituite o acquisite dalla SOCIETA' durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. La copertura è altresì operante per le CONTROLLATE il cui rapporto di controllo è cessato durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel periodo di RETROATTIVITA'. Al momento della cessazione del rapporto di controllo la copertura resta operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a FATTI COLPOSI commessi quando era in corso il rapporto di controllo.

**LIMITI DI
APPLICAZIONE
DELLA GARANZIA
COSTITUZIONE-
ACQUISIZIONE DI
CONTROLLATE
E CONTROLLATE
PRECEDENTI**

La presente garanzia non opera nel caso in cui la **CONTROLLATA** costituita, acquisita o precedente:

- i. abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- ii. sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza, nonché qualunque società operante nel settore sanitario e/o gestione dei rifiuti;
- iii. abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
- iv. sia stata sottoposta a delibera dell'offerta al pubblico delle sue azioni.

Nel caso in cui la **CONTROLLATA** costituita, acquisita o precedente rientri tra quelle sopra indicate il **CONTRAENTE** può chiedere agli **ASSICURATORI** l'estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare il rischio relativo a detta **CONTROLLATA**.

Gli ASSICURATORI si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio della POLIZZA qualora l'estensione di copertura sia concessa.

5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

La **POLIZZA** non copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** che si basino su, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:

- | | | |
|-----|--|---|
| 5.1 | FATTI NOTI | <p>CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della POLIZZA che gli ASSICURATI conoscevano o delle quali potevano avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.</p> <p>La presente esclusione non si applica nei confronti degli ASSICURATI che dimostrino di non poter essere in alcun modo a conoscenza della CIRCOSTANZA e/o della RICHIESTA DI RISARCIMENTO oggetto di esclusione.</p> |
| 5.2 | CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE | <p>CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dagli ASSICURATI agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.</p> |
| 5.3 | FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI | <p>frode, atto o omissione dolosa posti in essere dagli ASSICURATI e/o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI.</p> <p>La presente esclusione non si applica nei confronti degli ASSICURATI che non abbiano posto in essere i fatti di cui sopra e che dimostrino di non poter essere in alcun modo a conoscenza di tali fatti oggetto di esclusione.</p> |
| 5.4 | MULTE, AMMENDE E/O SANZIONI DIRETTE | <p>obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente alla SOCIETA' o ai SOGGETTI ASSICURATI o le conseguenze del loro mancato pagamento.</p> |



Perché le multe, le ammende e le sanzioni dirette sono escluse?

Le multe, le ammende e le sanzioni comminate direttamente alla società o al suo management aziendale, essendo di carattere personale ed afflittivo, teso a dissuadere, nell'interesse pubblico, lo svolgimento di determinate azioni, violazioni e/o comportamenti, non possono per legge essere oggetto di assicurazione a pena di nullità del contratto per illiceità della causa ai sensi dell'articolo 1343 del Codice Civile.

- | | | |
|-----|--|---|
| 5.5 | EMOLUMENTI O COMPENSI | emolumenti o compensi di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione che è o sarebbe stata dovuta sin dall'origine in ragione di un rapporto di lavoro, di rapporti di collaborazione autonoma e/o a progetto. |
| 5.6 | ERRORI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' E DEI SERVIZI PROFESSIONALI | <p>FATTI COLPOSI posti in essere nell'esercizio delle attività indicate nell'oggetto sociale della SOCIETA', e/o per la prestazione o mancata prestazione di servizi di natura professionale.</p> <p>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: errori professionali nella prestazione di servizi medici/paramedici/sanitari, insufficiente/non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, errori nell'ambito dell'amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, errori nello svolgimento di attività operative nell'ambito della gestione di rifiuti.</p> |



Quali sono gli errori nell'ambito dell'attività e dei servizi professionali esclusi?

La copertura assicurativa non si attiva nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia conseguenza di azioni e/o omissioni colpose poste in essere dalla società contraente, e per essa dal suo management o dai suoi dipendenti nell'ambito dello svolgimento di attività tipiche e/o correlate all'oggetto sociale e al core business aziendale, ad esempio:

- Se la società contraente opera nell'ambito dell'ingegneria civile, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le richieste di risarcimento che siano state determinate da errori di progettazione;
- Se la società contraente opera in ambito informatico, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le richieste di risarcimento che siano state determinate da problematiche del software venduto/ceduto/mantenuto presso terzi;
- Se la società contraente è un caseificio, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le richieste di risarcimento che siano state determinate dalla produzione o mancata produzione di formaggio.

- | | | |
|------|---|---|
| 5.7 | DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI | DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI. |
| 5.8 | INQUINAMENTO | <p>i. fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI;</p> <p>ii. disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI.</p> |
| 5.9 | RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI | <p>i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;</p> <p>ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.</p> |
| 5.10 | GUERRA, ATTI TERRORISTICI | guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare, o ATTI TERRORISTICI. |

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.

- | | | |
|------|--|---|
| 5.11 | FATTI RELATIVI
ALLA GESTIONE DI
ASSICURAZIONI | FATTI COLPOSI commessi nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi. |
|------|--|---|



Cosa si intende per gestione assicurativa?

La copertura assicurativa non si attiva nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia conseguenza di azioni e/o omissioni colpose poste in essere dalla società contraente, e per essa dal suo management o dai suoi dipendenti nell'ambito della gestione di contratti assicurativi.

Ad esempio: la mancata stipula di una polizza RCT/O da parte del management aziendale, può esporre quest'ultimo con il proprio patrimonio personale al pagamento di eventuali danni materiali diretti subiti dalla Società.

- | | | |
|------|---|--|
| 5.12 | SOCIO
CO-RESPONSABILE | RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da o nell'interesse di qualsiasi socio che abbia approvato o ratificato il FATTO COLPOSO oggetto della RICHIESTA DI RISARCIMENTO o abbia concorso a cagionarlo. |
| 5.13 | RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA E/
O AMMINISTRATIVO
CONTABILE | <p>PERDITE cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e/o amministrativo contabile.</p> <p>La presente esclusione è da intendersi operante esclusivamente nel caso in cui la SOCIETA' sia a partecipazione pubblica.</p> |

6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | FUSIONE/
ACQUISIZIONE/
LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA' | <p>Nei casi di cessazione della SOCIETA' per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. fusione od incorporazione della SOCIETÀ con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione; ii. acquisizione da parte di altro soggetto di un numero di quote od azioni della SOCIETA', ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscono il diritto di nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della SOCIETA'; iii. acquisizione della SOCIETA' o di un ramo o più rami aziendali della SOCIETA' da parte di altro soggetto; iv. messa in liquidazione volontaria della SOCIETÀ |
|-----|---|--|

l'assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA **ma esclusivamente in relazione a FATTI COLPOSI commessi prima della data di cessazione.**

E' facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI la concessione di un **PERIODO DI OSSERVAZIONE, così come disciplinato dall'articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE IN SEGUITO A FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' che segue.**

- | | | |
|-----|--|---|
| 6.2 | AMMISSIONE ALLA
NEGOZIAZIONE
IN UN MERCATO
REGOLAMENTATO
DELLE AZIONI
DELLA SOCIETA'
DURANTE IL
PERIODO DI
ASSICURAZIONE | <p>Qualora la SOCIETA' deliberi l'offerta al pubblico delle proprie azioni durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. la POLIZZA opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di delibera e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ma esclusivamente in relazione a FATTI COLPOSI commessi prima della data di delibera; ii. è facoltà degli ASSICURATI richiedere agli ASSICURATORI una nuova quotazione, trasmettendo copia del prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento ad esso relativo, sulla base dei quali gli ASSICURATORI valutano gli eventuali nuovi termini del contratto. |
| 6.3 | DIRITTO DI
RECESSO | <p>Dopo ogni notifica di RICHIESTA DI RISARCIMENTO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata A/R o PEC dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni.</p> <p>Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell'imposta.</p> |
| 6.4 | RICHIESTE DI
RISARCIMENTO
FRAUDOLENTE
- CLAUSOLA
RISOLUTIVA
ESPRESSA | <p>Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.</p> |
| 6.5 | PROCEDURE DI
RINNOVO | <p>La POLIZZA è senza tacito rinnovo e scade automaticamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.</p> <p>Le condizioni di rinnovo sono valutate dagli ASSICURATORI al ricevimento di una nuova richiesta di quotazione.</p> |

7. PERIODO DI OSSERVAZIONE

- | | | |
|-----|---|--|
| 7.1 | PERIODO DI
OSSERVAZIONE
AUTOMATICO DI 30
GIORNI | <p>Nel caso in cui alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATORI non rinnovino la presente POLIZZA per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza sovrappremio - un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni a far data dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.</p> |
| 7.2 | PERIODO DI
OSSERVAZIONE IN
CASO DI MANCATO
RINNOVO | <p>In aggiunta al PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 30 GIORNI, il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI hanno la facoltà di richiedere agli ASSICURATORI un ulteriore PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata massima di 72 mesi.</p> |

La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE aggiuntivo è subordinato all'invio di una richiesta scritta agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e al pagamento di un PREMIO aggiuntivo così determinato:

- i. 12 mesi: 25% del PREMIO
- ii. 24 mesi: 50% del PREMIO
- iii. 36 mesi: 75% del PREMIO
- iv. 48 mesi: 100% del PREMIO
- v. 60 mesi: 125% del PREMIO
- vi. 72 mesi: 150% del PREMIO

Il PERIODO DI OSSERVAZIONE cessa con effetto immediato qualora il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.

Il PERIODO DI OSSERVAZIONE non può essere concesso nel caso in cui la SOCIETA' sia coinvolta in:

- i. procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
- ii. amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile;
- iii. uno dei casi di cessazione di cui all'articolo FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' che precede, per i quali si può applicare quanto previsto all'articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE IN SEGUITO A FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' che segue.

7.3 PERIODO DI
OSSERVAZIONE
PER SOGGETTI
ASSICURATI
CESSATI

Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE:

- i. il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATORI non rinnovino la presente POLIZZA per l'annualità successiva;
- ii. non sia stato acquistato il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui al precedente articolo PERIODO DI OSSERVAZIONE IN CASO DI MANCATO RINNOVO;

per i SOGGETTI ASSICURATI che siano cessati dalla carica prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed entro la RETROATTIVITA' per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente - **e senza alcun sovrappremio** - un PERIODO DI OSSERVAZIONE della durata di 60 mesi successivi alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, operante **esclusivamente per le garanzie di cui all'articolo COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI.**

Il PERIODO DI OSSERVAZIONE per i SOGGETTI ASSICURATI cessati, mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui il CONTRAENTE stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio, **mentre cessa con effetto immediato nel caso in cui il CONTRAENTE acquisti il PERIODO DI OSSERVAZIONE presso un diverso assicuratore.**

La presente garanzia è efficace a condizione che:

- i. i **FATTI COLPOSI** siano stati commessi dai **SOGGETTI ASSICURATI** quando erano al servizio della **SOCIETA'**;
- ii. al momento della cessazione la **SOCIETA'**:
 - a. non ricada in uno dei casi di cessazione di cui all'articolo **FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'** che precede
 - b. la **SOCIETA'** non sia coinvolta in procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa;
 - c. la **SOCIETA'** non sia in amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura a queste assimilabile;

7.4 PERIODO DI
OSSERVAZIONE
IN SEGUITO
A FUSIONE/
ACQUISIZIONE/
LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui la **SOCIETA'** sia interessata da uno dei casi di cessazione di cui all'articolo **FUSIONE/ ACQUISIZIONE/ LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'** che precede, il **CONTRAENTE** e/o gli **ASSICURATI** hanno la facoltà di richiedere agli **ASSICURATORI** un ulteriore **PERIODO DI OSSERVAZIONE** della durata massima di 60 mesi in aggiunta al **PERIODO DI OSSERVAZIONE** di cui al precedente articolo **PERIODO DI OSSERVAZIONE AUTOMATICO DI 30 GIORNI**.

La concessione del **PERIODO DI OSSERVAZIONE** aggiuntivo è subordinato all'invio di una richiesta scritta agli **ASSICURATORI** entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, al consenso degli **ASSICURATORI** ed al pagamento di un **PREMIO** aggiuntivo che è determinato dagli **ASSICURATORI** in caso di consenso.

Il **PERIODO DI OSSERVAZIONE** cessa con effetto immediato qualora il **CONTRAENTE** stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il **PERIODO DI OSSERVAZIONE** presso un diverso assicuratore.

7.5 REGOLE
GENERALI DI
APPLICAZIONE
DEL PERIODO DI
OSSERVAZIONE

Il **LIMITE DI INDENNIZZO**, indipendentemente dal numero delle **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** notificate nel **PERIODO DI OSSERVAZIONE**, non può superare il **LIMITE DI INDENNIZZO** indicato nella **SCHEDA DI POLIZZA**.

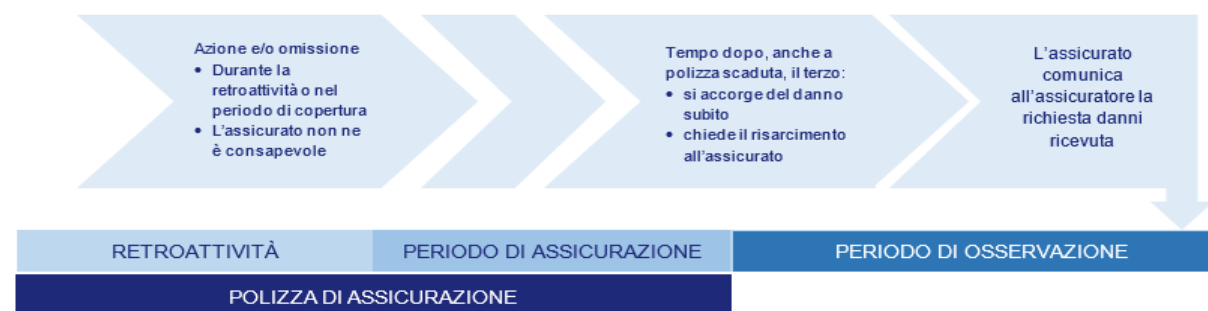
Durante il **PERIODO DI OSSERVAZIONE** gli **ASSICURATI** devono comunque attenersi a quanto disciplinato alla Sezione C - LA GESTIONE DELLE **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** che segue.



Come funziona il periodo di osservazione?

Nel caso in cui, alla scadenza, il contratto non venisse rinnovato, la società ha la facoltà di acquistare un periodo di copertura successivo alla scadenza del contratto e fino a 5 anni di durata, che tuteli il management (e la società qualora attivata la relativa estensione di copertura) da richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo e relative ad azioni e/o omissioni commessi durante la decorrenza del contratto o durante il periodo di retroattività.

Pertanto la società, corrispondendo una tantum e ove previsto un importo per l'acquisto del periodo di osservazione, mantiene attiva la copertura assicurativa anche a polizza scaduta.



8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Fermi i termini, limiti, condizioni ed esclusioni, la POLIZZA copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** originate da **FATTI COLPOSI commessi ovunque nel mondo, fatta eccezione per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate e/o i FATTI COLPOSI commessi negli USA, in Canada, in Russia e Bielorussia e loro rispettivi territori.**

Con riferimento alle **CONTROLLATE** e alle **SOCIETÀ' ESTERNE** con sede al di fuori del territorio italiano, la **POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana** od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Come funziona la polizza per le società controllate estere?

Esempio pratico:

- Controllata con sede in Albania
- Consiglio di Amministrazione della controllata costituito da un amministratore residente in Italia e due amministratori con sede in Albania
- Si instaura un procedimento nei confronti dell'intero consiglio di amministrazione
- Il giudice stabilisce che tutti e tre gli amministratori sono responsabili e sono condannati al risarcimento del danno
- La polizza risponde con il pagamento delle spese legali e il risarcimento del danno imputabile all'amministratore italiano
- La polizza indennizza i due amministratori albanesi di quanto pagato in termini di spese legali e a titolo di risarcimento del terzo danneggiato esclusivamente nel caso in cui la sentenza del procedimento albanese sia riconosciuta in Italia.

SEZIONE C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

9. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

- 9.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
- Gli ASSICURATI - **a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO** - devono dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, **comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:**
- i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO** a loro presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso;
 - ii. qualsiasi CIRCOSTANZA** di cui gli ASSICURATI vengano a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Relativamente al punto (ii) se tale comunicazione viene effettuata dagli ASSICURATI agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La denuncia di CIRCOSTANZA e/o di RICHIESTA DI RISARCIMENTO deve contenere dettagliate informazioni sugli eventi, il nome della controparte, la natura del FATTO COLPOSO commesso dagli ASSICURATI ed una quantificazione indicativa della PERDITA.

- 9.2 OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI
- Gli ASSICURATI non devono ammettere responsabilità** in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o **concordarne l'entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.**
- I legali e i periti scelti dagli ASSICURATI** per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO **devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.**
- Gli ASSICURATI devono fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e devono cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.
- In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **gli ASSICURATI si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/surrogazione dei medesimi.**

Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.

- 9.3 GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto degli ASSICURATI.** Qualora gli ASSICURATI rifiutino di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelgano di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l'importo con cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e comunque **non oltre il LIMITE DI INDENNIZZO o il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto.**

Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e gli ASSICURATI si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI indennizzano la parte della PERDITA assicurata.

- 9.4 COSA SUCCEDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
- Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti degli ASSICURATI verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, gli ASSICURATI devono firmare tutti i necessari documenti e devono fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo degli ASSICURATI.
- Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra è imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore dei SOGGETTI ASSICURATI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della SOCIETÀ'.

In caso di responsabilità solidale della SOCIETÀ' e/o dei SOGGETTI ASSICURATI con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dagli ASSICURATI, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.

10. GESTIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI

- 10.1 DETERMINAZIONE DI COSTI E SPESE
- COSTI E SPESE**, come previsto all'articolo 1917 del Codice Civile, **sono:**
- i. **anticipati dagli ASSICURATORI, quando dovuti ed approvati;**
 - ii. **limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO, in aggiunta allo stesso, o dell'eventuale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto;**
 - iii. **corrisposti senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.**
- Il pagamento di COSTI E SPESE per compensi di professionisti** ai sensi della presente POLIZZA **non può eccedere le somme risultanti dai parametri minimi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore applicabili**, parametrati sulla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, se superiore, sul LIMITE DI INDENNIZZO, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
- Con riferimento a **procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura colposa e/o dolosa che coinvolgano gli ASSICURATI ai sensi della presente POLIZZA**, gli ASSICURATORI si impegnano ad **anticipare COSTI E SPESE** ad essi relativi, purché preventivamente concordati.
- Fermo restando il diritto degli ASSICURATORI di chiedere la restituzione di COSTI E SPESE anticipati qualora i procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa si concludano con sentenza definitiva di condanna.
- 10.2 COSTI E SPESE SUPERIORI AL 25% DEL LIMITE DI INDENNIZZO
- A richiesta scritta degli ASSICURATI, COSTI E SPESE eccedenti il 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA possono essere rimborsati dagli ASSICURATORI, alle condizioni di cui al precedente articolo DETERMINAZIONE DI COSTI E SPESE, **fino a concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO**, fermo restando che, **in tal caso, il LIMITE DI INDENNIZZO è ridotto in misura corrispondente alla somma oggetto di rimborso.**
- 10.3 LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA
- Gli ASSICURATORI risarciscono le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti sia le garanzie di cui all'articolo COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI che le garanzie di cui all'articolo COPERTURA DELLA SOCIETÀ', qualora operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, **gli ASSICURATORI risarciscono per prima la PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI.**

Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l'esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.

Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete, in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO o del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza debitamente firmato.

11. COSA FARE IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - se la copertura della SOCIETA' è operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA

- | | | |
|------|---|---|
| 11.1 | COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA | <p>in caso di PERDITA FINANZIARIA DIRETTA gli ASSICURATI devono - a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. comunicare per iscritto agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subito entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza; ii. presentare immediata denuncia alle autorità competenti dell'ATTO DI INFEDelta' entro 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA - tale denuncia non può essere ritirata senza il consenso scritto degli ASSICURATORI; iii. trasmettere copia della denuncia di cui al punto ii. agli ASSICURATORI. |
|------|---|---|

Resta comunque onere degli ASSICURATI, a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO:

- i. fornire agli ASSICURATORI la prova della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non oltre 90 giorni dopo la data in cui ne sono venuti a conoscenza;
- ii. fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli ASSICURATORI e collaborare con gli ASSICURATORI in merito a tutte le questioni relative alla PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
- iii. dimostrare che è stato commesso un ATTO DI INFEDelta';
- iv. identificare il DIPENDENTE coinvolto;
- v. dimostrare il nesso causale tra l'ATTO DI INFEDelta' e la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita.

- | | | |
|------|---|--|
| 11.2 | GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE FINANZIARIE DIRETTE | <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI IN CASO DI PERDITA FINANZIARIA DIRETTA che precede, successivamente alla notifica di una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA agli ASSICURATORI, gli ASSICURATI nominano un esperto - che deve preventivamente essere approvato per iscritto dagli ASSICURATORI - per accertare l'effettiva sussistenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.</p> |
|------|---|--|

L'esperto di cui sopra deve:

- i. indagare sui fatti che hanno dato origine a tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
- ii. determinare l'entità di tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA;
- iii. stimare quando e come i controlli della SOCIETA' e dei SOGGETTI ASSICURATI siano stati o potrebbero essere stati elusi;
- iv. fornire raccomandazioni e suggerimenti che potrebbero in futuro impedire il verificarsi di perdite finanziarie simili;
- v. fornire i risultati dell'indagine in un formato approvato dagli ASSICURATORI;
- vi. fornire copia della relativa relazione agli ASSICURATI e agli ASSICURATORI.

La relazione dell'esperto non è vincolante ai fini dell'operatività della presente POLIZZA.

Gli ASSICURATORI corrispondono i costi e le spese **ragionevolmente sostenuti** per le attività dell'esperto di cui sopra **a condizione che si accerti che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA sia coperta dalla presente POLIZZA. Qualora emerga che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non possa essere coperta dalla presente POLIZZA, i costi e le spese dell'esperto restano interamente a carico degli ASSICURATI.**

La PERDITA FINANZIARIA DIRETTA accertata nelle modalità sopra indicate è rimborsata dagli ASSICURATORI entro 30 giorni dopo il deposito della sentenza di condanna in primo grado del DIPENDENTE nell'ambito dei procedimenti penali instaurati nei suoi confronti per gli ATTI DI INFEDELTA' che hanno determinato tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.

Il presente documento è aggiornato al mese di Giugno 2023.



IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: DO-9115772440

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)**

Con la presente informativa - resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "GDPR") nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato "Codice Privacy"), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 - la società DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale (di seguito “DUAL” o “la Società”) La informa di quanto segue.

Chi siamo

DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale è una società di intermediazione assicurativa e riassicurativa iscritta nella Sezione "A" del Registro Unico Intermediari (RUI) ed opera per conto di primarie Imprese di Assicurazione, sulla base di mandati con rappresentanza da queste conferiti.

Nella propria attività DUAL si avvale di una rete di altri intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, sub-agenti iscritti nelle sezioni A, B, D ed E del RUI), con cui intrattiene rapporti di collaborazione disciplinati da specifici accordi contrattuali.

Quando, dovendo soddisfare una vostra esigenza assicurativa, richiedete a un agente, a un broker o al vostro consulente di fiducia un preventivo, quest’ultimo raccoglierà e tratterà i Vostri dati per potervi dare un riscontro.

Nel caso in cui l’intermediario cui vi siete rivolti Vi proponga una soluzione assicurativa tra quelle offerte da DUAL per conto delle Compagnie mandanti, lo stesso trasmetterà a DUAL i dati necessari ad effettuare un preventivo e, nel caso in cui il preventivo sia di vostro gradimento, a consentire l’emissione della polizza assicurativa.

In alcuni casi DUAL opera anche come agente assicurativo diretto, raccogliendo e trattando direttamente i vostri dati, sempre per soddisfare le vostre esigenze assicurative.

In tutti questi casi la polizza verrà stipulata, per il tramite di DUAL, con una delle imprese di assicurazione con cui DUAL collabora.

Nelle varie fasi del processo che conduce alla stipula di una polizza assicurativa, DUAL potrà rivestire, nel trattamento dei dati personali, il ruolo di Titolare del Trattamento o di Responsabile del Trattamento stesso. In tale ultima veste, DUAL si dovrà attenere alle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento (tipicamente, l’Impresa di Assicurazioni), che pure fornirà la propria informativa.

Poiché il GDPR trova applicazione rispetto alle persone fisiche (“interessati”) identificate o identificabili, la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, riguarda il trattamento, da parte di DUAL, dei dati personali dei contraenti o di coloro che richiedono una quotazione assicurativa qualora siano persone fisiche (o professionisti o ditte individuali). Laddove invece tali categorie di soggetti siano persone giuridiche, il trattamento potrà riguardare a titolo esemplificativo i dati personali dei loro legali rappresentanti e/o degli assicurati e/o dei beneficiari di polizza.

*

INFORMATIVA DUAL ITALIA SPA

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento è DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale, in persona del legale Rappresentante in carica pro tempore, con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592.

La Società ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (**DPO**) contattabile ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

2) Tipologie di Dati

La Società raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati personali:

- (i) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- (ii) residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, contatti telefonici;
- (iii) codice Fiscale, partita IVA, numero del documento d'identità, matricole e numeri di iscrizione agli ordini professionali;
- (iv) dati bancari (IBAN, carte di credito etc);
- (v) posizioni debitorie o creditorie (mutui etc);
- (vi) stato civile, rapporti di parentela, stato di famiglia;
- (vii) dati relativi alla vita professionale, funzione / ruolo aziendale/ professione;
- (viii) Categorie particolari di dati – a titolo esemplificativo dati che rivelano lo stato di salute (solo nel caso in cui l'interessato richieda a DUAL la fornitura di servizio funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati particolari, ivi inclusi i dati inerenti lo stato di salute);
- (ix) dati che riguardano controversie civili o procedimenti penali, condanne penali o reati.

3) Basi giuridiche e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte di DUAL è finalizzato a:

- soddisfare le richieste assicurative dei contraenti: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera b) del GDPR (*“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”*). In taluni casi, per soddisfare le richieste assicurative dei contraenti, può essere necessario anche raccogliere e trattare i dati “particolari” (ad esempio dati relativi alla salute): in questo caso la base giuridica del trattamento è quella indicata dall' art. 9 n. 2 lettera a) del GDPR e dunque dal consenso prestato dal contraente o direttamente dall'interessato. Si precisa che il rifiuto a fornire il consenso al trattamento di tali dati potrebbe impedire alla Società di dar corso all'attività di intermediazione e dunque alla richiesta di quotazione, funzionale alla emissione della polizza assicurativa. Il consenso può sempre essere revocato, ferma restando la liceità dei trattamenti antecedenti la revoca.
- alla gestione contabile e amministrativa di DUAL e all'adempimento di obblighi in materia fiscale, assicurativa: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera c) del GDPR: (*“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”*);
- a consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) del GDPR: (*“il trattamento è necessario*

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”) posto che in tal caso non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;

- a fini amministrativi interni del Gruppo di cui DUAL è parte: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall’ art. 6 comma 1, lettera f) (“legittimo interesse”) (*“il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”*) come anche specificato nel considerando 48 al GDPR.

4) Modalità del Trattamento dei Dati

Il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e minimizzazione (art. 5 GDPR) nonché degli obblighi previsti dal GDPR, in particolare con riferimento alle misure di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR.

5) Comunicazione a terzi

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, in relazione alle diverse finalità del trattamento i Dati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di DUAL, debitamente autorizzati o designati da DUAL ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice Privacy, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni e loro dipendenti e collaboratori:

- terzi fornitori di servizi - anche di assistenza e consulenza - di cui DUAL si avvale (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fornitori di servizi nei settori tecnologico, contabile, amministrativo, legale e assicurativo);
- le Compagnie con cui DUAL intrattiene rapporti contrattuali per finalità sia assicurative, sia riassicurative, nonché fornitori e consulenti dalle stesse incaricati;
- intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, subagenti) con cui DUAL intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale i soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”;
- società del gruppo Howden di cui DUAL è parte e relativi fornitori e consulenti;
- Enti pubblici e privati, anche per finalità ispettive e di verifica (tra cui, a mero titolo esemplificativo IVASS, Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Camera di Commercio, Enti di Mediazione).

Tali soggetti operano, a seconda delle circostanze, come Responsabili del Trattamento o come Titolari autonomi del Trattamento dei dati personali.

Maggiori informazioni in merito ai soggetti sopra elencati sono disponibili presso la sede di DUAL o contattando DUAL all’indirizzo mail PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all’indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com.

6) Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I Dati potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, in Paesi situati nell’Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea (ivi inclusa la Gran Bretagna).

In particolare, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti a società appartenenti al Gruppo di cui DUAL è parte per le finalità descritte nella presente Informativa, nonché a terzi (ad es. fornitori di servizi), che possono avere sistemi o altri fornitori situati al di fuori dell’Unione Europea.

Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione Europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, la Società garantirà che siano poste in atto misure di salvaguardia appropriate o adeguate per proteggere i Dati personali e che il trasferimento di tali dati sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati applicabili. L’eventuale trasferimento dei dati degli interessati in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento.

Conseguentemente, laddove richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili, la Società si assicurerà che i fornitori di servizi (comprese altre società del Gruppo) sottoscrivano le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

7) Conservazione

I Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto:

- per 10 anni al fine di ottemperare agli obblighi di legge, anche in materia fiscale e antiriciclaggio, nonché per dare esecuzione agli accordi in essere con le Compagnie mandanti;

- per un tempo anche superiore in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (sino alla conclusione dei vari gradi di giudizio e dell'eventuale esecuzione).

8) Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di DUAL è funzionale all'espletamento dei servizi richiesti e il loro conferimento è necessario per le finalità sopra indicate. L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste può comportare l'impossibilità per il titolare di dar corso ai servizi richiesti.

9) Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento, relativi al trattamento dei dati personali.

In particolare, l'interessato ha diritto di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari, periodo di conservazione, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o la integrazione dei dati personali incompleti;
- la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 23 GDPR;
- l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, nei casi previsti dall'art. 21 (legittimo interesse, profilazione, marketing diretto);
- ottenere la portabilità dei Dati e in particolare di richiedere di ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali forniti al titolare e/o di richiederne la trasmissione diretta a se stesso o ad un diverso titolare.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare attraverso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com, oppure: comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

Infine, potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei Dati: P.zza Venezia 11, 00187 Roma – PEC: protocollo@pec.gdpr.it).

10) Diritti dell'interessato

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. L'interessato potrà ottenere il testo dell'informativa costantemente aggiornata contattando DUAL ai recapiti indicati al punto 1) della presente informativa.

Consenso al trattamento dei dati relativi alla salute

Letta l'informativa, dichiaro di essere consapevole che:

- l'eventuale trattamento da parte di DUAL Italia S.p.a. dei dati personali relativi alla mia salute può essere necessario per soddisfare le mie richieste assicurative.
- il rifiuto di conferire tali dati può comportare l'impossibilità per DUAL di dare esecuzione all'attività di intermediazione assicurativa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9.2 lettera a) GDPR dichiaro di

- ☐ prestare
- ☐ negare

il mio consenso al trattamento dei suddetti dati.

L'Interessato

(luogo e data)

(firma)

[aggiornamento: Ottobre 2023]

IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: DO-9115772440

Arch Insurance (EU) DAC

Informativa sulla protezione dei dati

Si prega di leggere attentamente l'informativa in quanto contiene importanti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali.

Nella presente informativa con i termini "noi", "ci" e "nostro/i" si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.

Con "I Suoi dati personali" si intendono le informazioni su di Lei in nostro possesso e qualsiasi informazione Lei stesso ci fornisca in merito ad altri soggetti. Lei è tenuto a mostrare la presente informativa a tutti i soggetti da assicurare nell'ambito della Sua polizza, in quanto essa si applica anche a loro.

Perché ci servono i Suoi dati

I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.

Come utilizzeremo i Suoi dati

Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all'esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l'utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l'analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.

In che modo possiamo utilizzare i Dati sensibili

Alcuni dei dati personali che Le richiediamo potrebbero essere dati sensibili (ad esempio informazioni sanitarie o casellario giudiziario). Utilizzeremo tali dati sensibili solo ed esclusivamente per i fini per i quali ci vengono forniti e per i servizi descritti nella documentazione della sua polizza.

In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l'impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati

Conserveremo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.

Con chi condivideremo i Suoi dati

Il funzionamento dell'assicurazione prevede che i Suoi dati possano essere condivisi e utilizzati da terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, periti, subappaltatori, regolatori, forze dell'ordine, agenzie per la prevenzione e l'individuazione di frodi e reati finanziari e banche dati assicurative obbligatorie. Tali dati saranno comunicati esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa da noi fornita e nella misura richiesta o consentita dalla legge.

A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All'occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.

I Suoi diritti e ulteriori informazioni

Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell'utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.

Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.

Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all'informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all'indirizzo <http://www.dualitalia.com> o <http://www.archcapgroup.com>.